

per altro, con ordinanza del giudice istruttore si dichiarò *non esservi luogo a procedimento contro del conte Martini per insufficienza di indizi*, nell'atto stesso che inviavansi gli atti al procuratore generale, secondo la legge, nel rispetto di altri diciassette imputati. »

Dietro del che, dopo una più ampia istruzione, proposta dall'ufficio del Pubblico Ministero ed ordinata dalla sezione d'accusa, si sono fatte intimare le requisitorie a sei di essi, fra i quali al Giovanni Biondi, fattore del conte Martini, per accusa di compra e vendita di voti per quell'elezione provinciale col corrispettivo di circa lire 2 per voto; il che, continua il procuratore generale, per la specialità « trattandosi di votazione nei singoli comuni di domicilio degli elettori, ed in giornate festive, non trovava altra spiegazione se non in un prezzo del voto, in questo senso già da altri confessata. »

Sono questi i fatti ai quali si riportavano le due proteste di alcuni elettori di Crema per chiarire con quali modi nelle campagne del collegio elettorale di Crema si corrompesse la libertà dell'elezione.

Sopra questi fatti la maggioranza dell'ufficio III, in nome del quale mi onorai di riferire, non si soffermava a considerarli isolatamente, sibbene ne ponderava il complesso loro e ne apprezzava la moralità, e conchiudeva per l'annullamento dell'elezione del conte Enrico Martini a deputato di Crema.

(L'elezione è annullata.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLE PINETE DI RAVENNA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge concernente una convenzione stipulata tra le finanze dello Stato ed il barone Aldo Baratelli, a sopimento della lite relativa alle pinete di Ravenna.

Prima di tutto darò lettura di un ordine del giorno presentato dall'onorevole Curzio:

« La Camera, considerando che la convenzione stipulata tra il Governo italiano ed il signor Baratelli offende la dignità e gl'interessi del paese, rigetta il primo articolo. »

La parola è all'onorevole Ercole.

ERCOLE. Signori, l'onorevole Cordova nella tornata del 6 marzo pronunziava le seguenti parole: « Quando l'onorevole Minghetti spediva il suo primo progetto di transazione, quando il Consiglio di Stato metteva fuori le sue idee sulla certezza del diritto dello Stato, e sulla impossibilità che le domande del Baratelli fossero bene accolte dalla magistratura: eppure, rispondeva l'amministrazione finanziaria, vedete come ha deciso una Corte d'appello delle Romagne; questa decisione è stata denunciata alla Cassazione di Milano, e si starà a vedere che cosa farà quella Corte. Ignoro

quel che abbia fatto la Corte di cassazione di Milano. »

Avendo riscontrato la collezione ufficiale delle sentenze della Corte di cassazione del regno, ho rinvenuto la sentenza che l'onorevole Cordova desiderava conoscere, e che, a mio avviso, ha molta attinenza colla nostra quistione. Io per sommi capi mi permetto di accennarla alla Camera, anzi darò lettura alla medesima dei punti più importanti.

La sentenza porta la data 25 aprile 1865, e venne emanata nella causa delle regie finanze dello Stato contro il conte Francesco Massari.

Il fatto è il seguente:

Per transazione seguita in Roma a rogito Frassinetti, la famiglia Massari riconobbe nella reverendissima Camera Apostolica il dominio eminente sopra i feudi camerali posti nel Ferrarese, il cui dominio diretto quella famiglia avea comperato nel 1797 dalla Repubblica francese: ne riportò per sè e per la discendenza mascolina e femminile; e si obbligò di pagare a titolo di canone ogni anno nel 28 o 29 di giugno, un calice del valente di 200 scudi, da presentarsi alla Cassa dei tributi in Roma, ed inoltre 600 scudi in danaro da versarsi nella Cassa suddetta.

Annesse le provincie delle Romagne al Governo italiano, il conte Massari pagò a questo le annualità del canone feudale che erano maturati nel 1860 e nei successivi anni. Accortasi l'amministrazione finanziaria che l'annualità del 1859 non era stata pagata, si fece a richiederla giudizialmente al Massari. Rispondeva costui: l'obbligo di pagare il canone essere imposto ai conti Massari sotto minaccia di *caducità*; per evitare una decadenza irreparabile, avere fatto pagare la detta annualità del 1859 alle autorità romane.

Il tribunale di Ferrara, con sentenza del 22 dicembre 1862, condannò il conte Massari a depositare nella regia tesoreria di Ferrara a disposizione del demanio italiano, un calice del valore almeno di scudi romani 200, ed a pagare altri 600 scudi a complemento del canone del 1859.

La Corte d'appello di Bologna invece, a cui Massari era ricorso, sulle considerazioni che il Governo non diffidò il Massari, debitore contrattuale, a pagare il canone nelle casse nazionali; che codesto debitore era costretto da una minaccia di *caducità*; e che non era escluso essere la Reverendissima Camera Apostolica un'amministrazione di natura mista, cioè religiosa ad un tempo e civile; con altra sentenza del 22 dicembre 1863 assolvette l'appellante Massari dalla domanda delle regie finanze, e condannò perfino queste ultime nelle spese dei due giudizi.

L'ufficio del contenzioso finanziario di Milano domandò l'annullamento della sentenza della Corte di Bologna alla Cassazione; e la Cassazione, come ho già detto, con sentenza del 21 aprile 1865, cassò la denunciata sentenza.